

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Risarcimento del danno da inadempimento di obbligazione non avente sin dall'inizio per oggetto una somma di denaro: sì al cumulo congiunto.

L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorché derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato; resta dunque sottratta al principio nominalistico, e nella quantificazione deve tenersi conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione. Relativamente al calcolo degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazione non avente sin dall'inizio per oggetto una somma di denaro, il criterio preferenziale indicato dalla giurisprudenza è il medesimo utilizzato per il danno da illecito aquiliano; perciò il ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo nella reintegrazione del patrimonio del danneggiato va determinato computando gli interessi prima sull'importo originariamente dovuto e quindi sui progressivi adeguamenti del medesimo, in corrispondenza della sopravvenuta inflazione secondo scadenze temporali fisse. Viene quindi accolto, in linea con la giurisprudenza prevalente, il c.d. metodo del "cumulo congiunto", in base al quale gli interessi legali vanno calcolati sulla somma capitale via via rivalutata su base periodica, in base agli indici di svalutazione.

Tribunale di Treviso, sezione terza, sentenza del 12.11.2013

...omissis...

La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito indicati, mentre vengono respinte le riconvenzionali.

Ora, come chiaramente emerso sia dalla c.t.u. disposta ex art. 696 c.p.c., sia da quella disposta nel giudizio cognitivo - entrambe eseguite con accuratezza, precisione, rigore tecnico e coerenza logica, talchè vengono richiamate per relationem - i danni inerenti a pareti, soffitti, pavimenti, rivestimenti, sanitari del bagno e vetri (ad es. rotture e fori variamente rilevati) sono da ascrivere al convenuto in misura tale da giustificare un intervento ripristinatorio di Euro 3108,80 (al netto di i.v.a.), secondo gli ordinari criteri di mercato. Si tratta infatti, come ben spiegato in sede peritale, di danni univocamente rivelatori sia del difetto di manutenzione riferibile al conduttore ai sensi delle norme cit. e del regolamento contrattuale, sia di un'utilizzazione negligente e imprudente da parte di quest'ultimo (ad es. sotto il profilo della necessità di arieggiare adeguatamente i locali, il cui stato era ben conosciuto dal conduttore - come si vedrà di seguito -, onde prevenire la formazione di muffe).

Quanto alle manchevolezze dell'immobile ascrivibili alla locatrice, il c.t.u. ha motivatamente osservato che, in ragione delle "caratteristiche tipologiche, costruttive, di finitura, nonché la vetustà dell'immobile", in verità si tratta di "limiti normali per un appartamento con simili caratteristiche"; e comunque si tratta di manchevolezze "molto facilmente riconoscibili" all'atto della consegna, talchè il conduttore nel contrattare dimostrò di prestare apertamente acquiescenza all'asserito inadempimento. Ciò è tanto più vero se si considera che ai sensi della clausola contrattuale sub 5 il conduttore dichiarò esplicitamente "di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione". Viene pertanto esclusa la sussistenza di vizi tali da giustificare la riduzione del canone ovvero un qualche risarcimento del danno.

L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorché derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato; resta dunque sottratta al principio nominalistico, e nella quantificazione deve tenersi conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.

Relativamente al calcolo degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazione non avente sin dall'inizio per oggetto una somma di denaro, il criterio preferenziale indicato dalla giurisprudenza è il medesimo utilizzato per il danno da illecito aquiliano; perciò il ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo nella reintegrazione del patrimonio del danneggiato va determinato computando gli interessi prima sull'importo originariamente dovuto e quindi sui progressivi adeguamenti del medesimo, in corrispondenza della sopravvenuta inflazione secondo scadenze temporali fisse. Viene quindi accolto, in linea con la giurisprudenza prevalente, il c.d. metodo del "cumulo congiunto", in base al quale gli interessi legali vanno calcolati sulla somma capitale via via rivalutata su base periodica, in base agli indici di svalutazione (per tutte, Cass. S.U. n. 38/2001).

Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata ai sensi dell'art. 41 D.M. n. 140 del 2012 (attuativo all'art. 9.2 D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 271 del 2012) e si attesta sui valori medi. La Cassazione ha peraltro chiarito che l'art. 41 del decreto in parola va letto nel senso che i nuovi parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale

intervenga in un momento successivo alla sua entrata in vigore (23.8.12) e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data (come nel caso di specie), non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (Cass. S.U. n. 17406/2012).

p.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando

- condanna il convenuto a pagare alla ricorrente la somma di Euro 3108,80 (al netto di i.v.a.), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali sull'importo di Euro 3108,80 rivalutato di anno in anno dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma complessiva dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- rigetta le altre domande;
- condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2100,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese delle due c.t.u.

Così deciso in Treviso, il 12 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2013.